

DELIBERA N. 58/06/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UUUU / Fastweb S.p.A.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio n. 185 recante " Attuazione della direttiva 97/7/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia dei contratti a distanza";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.182/02/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA l'istanza del 28 ottobre 2004 con la quale il Sig. UUUU ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la Società Fastweb S.p.A. in quanto, pur avendo esercitato, con nota del 21 gennaio 2003, il diritto di recesso del contratto stipulato in data 14 gennaio 2003, Fastweb avrebbe adempiuto a tale richiesta solo in data 2 settembre 2004. Pertanto chiede la ripetizione degli importi pagati nonché un risarcimento dei danni esistenziali e professionali;

VISTA la nota del 15 novembre 2004, con cui il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento allegato alla delibera n. 182/02/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, essendo stato preliminarmente esperito un tentativo di conciliazione tra le parti senza che fosse raggiunto un accordo;

UDITE le parti in contraddittorio in data 2 dicembre 2004;

VISTA la nota del Dipartimento Garanzie e Contenzioso in data 23 giugno 2005 con la quale sono stati richiesti chiarimenti e documentazione alle parti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della delibera n.182/02/CONS;

RILEVATO che le parti hanno fornito i chiarimenti e la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che l'articolo 11, comma 4, prevede che "la corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia

- Il sig. UUUU asserisce di aver concluso con la Società Fastweb S.p.A. un contratto per l'erogazione del servizio per l'utenza telefonica n 06/XXXX con la procedura di "Number Portability" in data 14 gennaio 2003. L'impianto sarebbe stato installato in data 19 gennaio 2003 e dopo due giorni l'istante avrebbe esercitato, con nota in data 21 gennaio 2003, il diritto di recesso. La Società Fastweb S.p.A. avrebbe adempiuto a tale richiesta, con rientro dell'istante con altro gestore, solo in data 2 settembre 2004 ed a seguito dell'intervento di soggetti istituzionali e associazioni dei consumatori. Ciò stante, chiede la ripetizione di quanto pagato (mediante addebito sulla carta di credito) nel periodo intercorrente tra la data del recesso e quella di rientro con altro gestore il cui importo, dopo il riaccredito di Fastweb S.p.A. di alcune somme per telefonate urbane e interurbane, è pari a € 1.163,40. Inoltre l'istante chiede il risarcimento dei danni esistenziali e professionali per € 500,00.
- La Società Fastweb S.p.a. rappresenta che la disdetta effettuata dall'istante sarebbe pervenuta nelle more del perfezionamento della procedura di Number Portability attivata con altro gestore. Inoltre la richiesta della procedura di rientro dell'utente con altro gestore sarebbe stata inoltrata a quest'ultimo nel giugno 2003. Precisa altresì che per il primo anno, e cioè fino a gennaio 2004, Fastweb S.p.a. non avrebbe fatturato alcunché all'utente;

II. Risultanze istruttorie

Sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta dalla parti è risultato che il sig. UUUU ha esercitato il diritto di recesso dal contratto in essere con la Società Fastweb S.p.A. con raccomandata a.r. in data 21 gennaio 2003 e, quindi, entro il termine di dieci giorni previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 235 recante " Il Codice del Consumo", mentre le motivazioni addotte da Fastweb S.p.A. per giustificare il mancato espletamento delle attività consequenziali all'esercizio del diritto di recesso effettuato dall'utente al fine di rientrare presso altro gestore, si appalesano insufficienti, anche perché non suffragate da alcun elemento probatorio;

CONSIDERATO l'esito delle risultanze istruttorie sin qui esposte;

VISTA la proposta del Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

1. l'accoglimento della richiesta formulata dal Sig. UUUU con l'istanza del 28 ottobre 2004 volta ad ottenere da parte di Fastweb la ripetizione della somma di € 1163,40;

2. la presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità, *www.agcom.it*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 2 agosto 2006

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò